



Sentenza n. 82 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera- Giudice relatore e redattore: Marco D'Alberti
decisione del 20 marzo 2024, deposito del 10 maggio 2024
comunicato stampa del 10 maggio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 26 del 2023

parole chiave:

AMBIENTE – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

disposizione impugnata:

- art. 4 della legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19

disposizione parametro:

- art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso – in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale Puglia n. 19 del 2023.

La disposizione impugnata, rubricata «Parcheggi a uso pubblico e temporaneo», è censurata nella parte in cui prevede l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica delle aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001 (TU edilizia), qualora venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di trenta giorni dalla cessazione del relativo utilizzo.

La parte ricorrente ha evidenziato la violazione dei principi costituzionali che governano la separazione di competenze legislative tra Stato e Regioni **avendo illegittimamente invaso la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

In particolare, il legislatore regionale avrebbe introdotto un'illegittima deroga tanto alle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica *ex* art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, quanto alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, allegato IV della Parte II, punto 7, lettera b), ai sensi del quale i parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti debbono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 19 del medesimo decreto.

La Corte ritiene **fondate** le questioni.

Sotto un primo profilo, dopo aver confermato la *ratio* emergenziale e temporanea della norma impugnata, destinata a far fronte alle «esigenze dei comuni costieri o ad elevata affluenza turistica per il periodo estivo», la Corte ha evidenziato che l'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del TU edilizia, cui si riferisce esplicitamente l'articolo 4 impugnato, fa espressamente salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, tra le quali sono ricomprese quelle relative alle procedure di valutazione di compatibilità paesaggistica.

L'esplicita esclusione disposta nella norma impugnata rappresenta, dunque, una deroga alle disposizioni statali in materia di conservazione ambientale e paesaggistica, la quale rientra indubbiamente, per costante giurisprudenza del giudice delle leggi, tra quelle indicate all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione di cura esclusiva dello Stato.

Al legislatore regionale, infatti, è preclusa la possibilità di introdurre disposizioni che esentino talune opere dall'autorizzazione paesaggistica perché, così facendo, si sostituirebbe nell'apprezzamento della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente, che compete esclusivamente al legislatore statale.

Sotto il secondo profilo, relativo alla violazione della normativa statale in materia di ambiente, la Corte ha dapprima ribadito che **le norme in materia di valutazioni ambientali previste dal decreto legislativo n. 152/2006 hanno natura di «punto di equilibrio ai fini di tutela ambientale» inderogabile e devono essere applicate in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale.** Il giudice delle leggi ha poi precisato che, nonostante nella fattispecie il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale fosse di competenza regionale, ciò non avrebbe consentito, in ogni caso, alcuna deroga al dettato normativo statale, essendo **riservata al legislatore regionale la sola possibilità di definire con proprie leggi e regolamenti «regole particolari ed ulteriori» riguardanti esclusivamente l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esso attribuite.**

Infine, con riguardo alla portata derogatoria dell'articolo 6, comma 1, del TU edilizia, la Corte ha confermato che anche le attività di così detta "edilizia libera" devono rispettare le norme in materia ambientale le quali, sebbene non esplicitamente richiamate, debbono ritenersi ricomprese nelle «altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia».

In applicazione dei summenzionati principi, constatato che il chiaro tenore letterale della norma impugnata certamente intendeva escludere dalla verifica di assoggettabilità a VIA i parcheggi con capienza superiore a 500 posti, la Corte costituzionale ha rilevato una ulteriore invasione della competenza esclusiva statale, in violazione del già citato articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

Dorinda Caccioppo